

so del foglio complementare) è necessario redigere l'atto di vendita in originale su un foglio a parte.

2. Il venditore è tenuto a consegnare al concessionario il documento di proprietà del veicolo (certificato di proprietà o foglio complementare) e la carta di circolazione;
3. Entro 60 giorni dalla data dell'atto di vendita, il concessionario deve richiedere la trascrizione dell'atto al PRA competente (cioè della provincia in cui è residente l'intestatario del veicolo).
4. Gli atti di vendita del veicolo usato a favore dei rivenditori di mezzi di trasporto godono di particolari agevolazioni fiscali: in particolare, per la trascrizione di tali atti al PRA, è prevista l'esenzione dal pagamento della Imposta Provinciale di Trascrizione ed il pagamento dei diritti ACI in misura ridotta (Euro 7,44 anziché Euro 20,92).
5. Entro lo stesso termine di 60 giorni dalla data dell'atto di vendita, il concessionario deve provvedere altresì all'aggiornamento della carta di circolazione.

A tale adempimento sarà possibile provvedere unitamente alla richiesta di trascrizione al PRA (fatta eccezione per l'ipotesi in cui non sia disponibile il certificato di proprietà).

In ogni caso, come vale ribadire, le suddette pratiche potranno essere sbrigiate presso qualsiasi Sportello Telematico dell'Automobilista.

IN CASO DI CONSEGNA PER LA RIVENDITA AL CONCESSIONARIO / RIVENDITORE

Deve essere redatta la *procura a vendere* (con autentica notarile della firma dell'intestatario) in favore del concessionario.

Per effetto della procura il concessionario / rivenditore non acquista direttamente la proprietà del bene ma è delegato a rivendere a un terzo soggetto il veicolo ritirato. In questo caso, è necessario accertarsi che:

- il concessionario inserisca il veicolo ritirato in permuta nell'elenco "esenzioni" e che lo trasmetta alla Direzione Regionale delle Entrate (o agli Uffici delle Entrate, se istituiti): soltanto questa operazione, infatti, fa scattare l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (cosiddetto *bollo*);
- che il concessionario o il nuovo acquirente trascrivano al PRA il successivo passaggio di proprietà.

In caso contrario, il precedente proprietario

rimane intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico: per effetto di questa intestazione, può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (esempio: danni provocati a cose o persone, tasse automobilistiche non versate, contravvenzioni al codice della strada).

È pertanto sempre preferibile e consigliabile, quando si lascia un veicolo da un concessionario / rivenditore, effettuare il passaggio di proprietà, perché, intestandolo al concessionario, viene meno per chi ha ceduto il mezzo ogni forma di responsabilità connessa al veicolo stesso.

IN CASO DI CONSEGNA PER LA DEMOLIZIONE AL CONCESSIONARIO / RIVENDITORE

Qualora si consegna ad un concessionario un veicolo per la demolizione è importante che sia trascritta la cessazione della circolazione al PRA.

Il disbrigo di questa pratica è di regola a carico dei centri di raccolta autorizzati e/o del concessionario.

Qualora tali soggetti non provvedano è possibile presentare all'Ufficio Provinciale ACI la richiesta di formalità per perdita di possesso specificando il motivo (demolitore/concessionario inadempiente) che ha impedito di effettuare la prescritta annotazione al Pubblico Registro Automobilistico.

A tal fine dovranno essere esibiti agli Uffici ACI che gestiscono il PRA l'originale della dichiarazione di presa in carico del veicolo o del certificato di rottamazione rilasciati dal centro di raccolta/concessionario previsti ai sensi dell'art. 46 D. lgs. 22/97 e dell'art. 5 D. lgs. 209/03.

La sospensione dell'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica decorrerà dal periodo di imposta successivo alla data di rilascio dei documenti di presa in carico di rottamazione oppure del certificato di rottamazione da parte dei centri di raccolta o dei concessionari.

IN CASO DI VENDITA AD UN PRIVATO

È necessario:

- redigere l'atto di vendita (con autentica della firma dell'intestatario) in favore dell'acquirente;
- consegnare all'acquirente il documento di proprietà del veicolo (il certificato di proprietà o il foglio complementare) e la carta di circolazione.

È infatti l'acquirente del veicolo che, secondo quanto previsto dal codice della strada (art. 94), entro 60 giorni deve trascrivere il passaggio di proprietà e deve aggiornare la carta di circolazione del veicolo ritirato.